



COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

Capofila Ambito Socio Territoriale n° 5 Vulture Alto Bradano

(Comuni di: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa)



AVVISO PUBBLICO ASSEGNI DI CURA per Anziani non Autosufficienti e Persone con Disabilità FNA 2022-2024

Art. 1 Finalità ed Obiettivi

1.1 L'intento del presente Avviso è quello di promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane non autosufficienti e persone in condizioni di disabilità grave e gravissima che necessitano di assistenza continua e sostenere i loro familiari nel carico di cura. A tal fine è stato attivato il Programma Assegni di Cura e Voucher, approvato con DGR n. 654 del 04/11/2024.

1.2 Gli Assegni di Cura costituiscono una forma di assistenza sociale **domiciliare indiretta**, e, pertanto, non costituiscono forme di contributo economico a sostegno del reddito.

Mirano a:

- assicurare un'adeguata assistenza a domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;
- facilitare le famiglie nell'assunzione del carico di cura, anche quando siano in condizioni di difficoltà economica, sostenendola nell'acquisizione in autonomia delle prestazioni di assistenza domiciliare, anche temporanee;
- favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizione di non autosufficienza o disabilità ricoverate presso strutture sociali o socio-sanitarie.

Art. 2 Tipologia di Intervento

È prevista una tipologia di intervento denominata "Assegno di Cura".

L'**Assegno di Cura**, consiste in erogazioni finanziarie finalizzate a garantire la copertura totale o parziale dei costi che il cittadino sostiene per contrattualizzare in autonomia un assistente familiare.

Gli Assegni di Cura costituiscono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, assicurata dagli Ambiti Territoriali attraverso erogazioni finanziarie in favore di persone Anziane non autosufficienti ovvero con disabilità assistite a domicilio, in sostituzione di prestazioni professionali di assistenza domiciliare per la parte e per le prestazioni di competenza del sistema di Welfare Sociale, prioritariamente in integrazione con prestazioni di natura sanitaria da erogarsi a cura del SSR, qualora necessarie.

L'intervento (Assegno di Cura) deve essere previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) che verrà redatto in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) con la presenza della componente sociale e sanitaria.

Il **30% massimo dell'importo**, inoltre, dovrà essere inteso quale contributo per il riconoscimento delle funzioni di cura svolte dal Caregiver familiare inteso come *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Art. 3 Beneficiari

Possono fare domanda per gli Assegni di Cura le persone anziane non autosufficienti (che abbiano compiuto i 65 anni di età) o persone in condizione di disabilità residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 “Vulture Alto Bradano” (Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa) come specificato di seguito.

3.1 Anziani non autosufficienti con alto carico assistenziale e persone con disabilità gravissima

Rientrano in questa categoria le persone (over 65 anni oppure di qualsiasi età) beneficiarie dell'indennità di accompagnamento (di cui alle Leggi n. 18/1980 e 508/1988 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013) e per le quali sia **anche verificata** almeno una delle seguenti condizioni:

- a persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9 , Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
- f persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
- i ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le condizioni di cui sopra sono individuate attraverso la somministrazione delle scale di valutazione approvate con ALLEGATI 2 e 3- Schede sanitarie della DGR n. 654 del 04/11/2024. Le persone affette da patologie progressivamente ingravescenti o non suscettibili di miglioramenti già in possesso della certificazione medico-specialistica rilasciata dalle strutture sanitarie regionali secondo la DGR n. 654 del 04/11/2024, non necessitano di rivalutazione e possono utilizzare la documentazione già in loro possesso per la presentazione della domanda.

3.2 Anziani non autosufficienti con basso carico assistenziale e persone con disabilità grave.

Rientrano in questa categoria le persone che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n.18 del 1980 e 508/1988 o definite non autosufficienti o disabile grave ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Art. 4 Entità dell'Assegno

L'entità degli Assegni di Cura sarà individuata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) che determinerà il bisogno e l'intensità assistenziale in sede di valutazione, definendo gli importi nel limite massimo di:

- **€ 500,00 mensili** per anziani non autosufficienti con alto carico assistenziale o per persone con disabilità gravissima;
- **€ 300,00 mensili** per anziane non autosufficienti con basso carico assistenziale o per persone con disabilità grave.

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Gli assegni di cura hanno una durata **massima di 12 mesi** continuativi, sono erogati mediante bonifico bancario intestato alla persona non autosufficiente (o amministratore di sostegno o tutore giuridico o, in casi straordinari e nelle more della formalizzazione dell'amministratore di sostegno o tutore, caregiver familiare formalmente individuato, ovvero nelle more di attivazione di conto corrente cointestato) con cadenza bimestrale.

La misura è prorogabile oltre i 12 mesi, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano".

Il contributo **non è cumulabile** con altri programmi assistenziali che prevedono lo stesso tipo di prestazioni (HCP, SAD, ...), e pertanto con i programmi per il Dopo di Noi e per Vita Indipendente, salvo che questi ultimi non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell'Assegno (es. adeguamenti dell'abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d'origine).

Il contributo è **cumulabile** con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo.

Art. 5 Modalità di Presentazione delle Domande

La persona interessata o un suo familiare o Caregiver di riferimento presenta domanda compilando il modello (Allegato A) allegato al presente Avviso.

L'accesso al beneficio avviene attraverso la presentazione della domanda - di cui all'allegato A del presente Avviso - dalla persona interessata o un di suo familiare o Caregiver di riferimento all'ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza a mezzo PEC oppure tramite consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di residenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per le domande consegnate a mano farà fede il timbro e la data di accettazione del Comune di residenza. Per le domande trasmesse a mezzo PEC indicare nell'oggetto: "AVVISO ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFICIENTI E PERSONE CON DISABILITÀ".

I richiedenti possono avvalersi del supporto degli Uffici di Servizio Sociale del Comune di residenza.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
- Copia del documento di riconoscimento della persona non autosufficiente;
- Verbale di accertamento dell'invalidità civile da cui si desume il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o certificazione che possa attestare la condizione di non autosufficienza o disabilità grave ai sensi dell'All.3 del DPCM 159/2013;
- Per la disabilità gravissima: Certificazione medico-specialistica rilasciata dalle strutture sanitarie regionali secondo la D.G.R. 1100/2018 (disabilità gravissima) sulle apposite schede riportate negli allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2E/A, 2E/B, 2F, 2G, 2H e Allegato 3 della DGR 654 del 04/11/2024;
- Attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in corso di validità;

L'assenza di uno o più documenti sopra indicati determinerà il mancato accoglimento d'ufficio della domanda.

Art. 6 Procedure di Accesso

L'accesso agli Assegni di Cura avviene attraverso la presentazione di domanda da parte della persona interessata o un di suo familiare o Caregiver di riferimento con le modalità indicate all'art. 5 del presente Avviso.

In seguito alla presentazione delle domande:

1) l'assistente sociale del Comune di residenza effettua una decodifica della domanda, attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo contesto familiare, abitativo, economico ecc. anche mediante visita domiciliare e acquisizione delle informazioni e delle certificazioni necessarie. L'Assistente Sociale del Comune di residenza effettua la valutazione attraverso la compilazione compilando la scheda di Valutazione Sociale - Schede C S.Va.M.A. o S.Va.M.Di e stila un elenco di idonei assegnando il punteggio secondo i criteri di cui all'art.7;

2) l'assistente sociale del Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso invia all'Ufficio di Piano l'elenco dei potenziali beneficiari e le relative Schede di Valutazione Sociale, con indicazione del punteggio;

3) l'UdP verificata la documentazione **approva la graduatoria unica dei potenziali beneficiari di ambito** e avvia le procedure di convocazione dell'UVM, inviando richiesta al Distretto Sanitario;

4) il Distretto Sanitario di concerto con il servizio sociale del Comune di residenza procede entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio di Piano all'attivazione dell'UVM finalizzata alla valutazione multidimensionale attraverso la compilazione delle schede di valutazione (S.Va.M.A. o S.Va.M.Di) **ALLEGATO 1 della DGR n. 654 del 04/11/2024;**

l'equipe integrata dell'UVM:

- definisce gli obiettivi di salute, i servizi e le prestazioni idonee al loro raggiungimento secondo l'intensità del bisogno, anche in relazione alle caratteristiche, alle competenze e alle risorse del nucleo familiare e del contesto di vita;
- definisce l'entità dell'assegno di cura o voucher modulandola anche in funzione di eventuali altri servizi e prestazioni di cui fruisce il beneficiario;
- cura la definizione del PAI patto assistenziale e di sostegno condiviso con la persona e il suo nucleo familiare;
- attiva i servizi competenti che provvedono a realizzare le attività previste.

Nel progetto personalizzato (PAI) sono indicati i seguenti dati:

- l'operatore sociale del Comune di residenza referente del progetto per la persona;
- eventuale familiare o Caregiver di riferimento;

- inizio e termine del progetto;
- entità dell'assegno di cura;
- modalità del pagamento;
- familiare di riferimento della persona con disabilità che ne cura l'assistenza oppure l'assistente familiare assunto a contratto;
- eventuali servizi o prestazioni complementari al contributo economico.

5) L'UVM trasmette all'Ufficio di Piano i PAI per poter procedere all'erogazione dell'assegno tramite bonifici bimestrali.

Il diritto al beneficio è riconosciuto per 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del PAI, tenuto conto che non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Si procederà all'erogazione del contributo spettante con cadenza bimestrale solo a seguito di presentazione della documentazione giustificativa. Il contributo sarà riconosciuto con valore retroattivo dalla data di sottoscrizione del PAI.

La graduatoria è valida per 12 mesi. Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, intervenga rinuncia, decadenza o esclusione per qualsiasi ragione, di uno o più beneficiari, l'Ente potrà procedere a scorrimento degli idonei che subentreranno per i soli mesi/risorse residue.

Art. 7 Criteri di Priorità di Ammissione al Programma

In linea con le indicazioni della Determina Dirigenziale n. 383 del 11/11/2024, con cui si procede al riparto del Fondo Non Autosufficienze per l'annualità 2022:

Per l'accesso al programma si procederà con la priorità nell'ordine:

- 1 Anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale;
- 2 Persone con disabilità gravissima;
- 3 Anziani non autosufficienti a basso carico assistenziale;
- 4 Persone con disabilità grave.

Sono considerate prioritarie le persone con **punteggi più alti** valutati attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (Schede C S.Va.M.A. e S.Va.M.Di) e a parità di punteggio coloro i quali hanno ISEE sociosanitario più basso.

Gli Assegni di cura e i voucher sono riconosciuti e rilasciati entro le disponibilità finanziarie di cui dispone l'Ambito.

In caso di **decesso** del beneficiario, il diritto all'assegno di cura cessa dal mese successivo al decesso e trattandosi di prestazione sostitutiva di assistenza diretta gli eredi non hanno diritto al percepimento di eventuali rate non ancora erogate, salvo che non possano dimostrare di aver comunque sostenuto le spese per le prestazioni di assistenza previste in favore del beneficiario quando lo stesso era ancora in vita nel progetto personalizzato o nel PAI.

Art. 8 Tipologie di Spese Riconoscibili

L'Assegno di Cura può essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengono per la contrattualizzazione di un assistente personale per attività di assistenza domiciliare socio - assistenziale, quali:

- affiancamento o sostituzione del Caregiver nelle attività di igiene e cura della persona non autosufficiente;
- affiancamento o sostituzione del Caregiver nelle attività di pulizia della casa;
- affiancamento o sostituzione del Caregiver nelle attività di lavaggio e cambio della biancheria della persona non autosufficiente;
- affiancamento o sostituzione del Caregiver nella preparazione dei pasti della persona non autosufficiente;
- affiancamento o sostituzione del Caregiver nello svolgimento delle normali attività quotidiane della persona non autosufficiente;

- affiancamento o sostituzione del Caregiver nelle attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a spese **direttamente riconducibili** al non autosufficiente assistito.

Il 30% massimo dell'importo va inteso quale contributo per il riconoscimento delle funzioni di cura svolte dal Caregiver familiare e non necessita di documentazione a supporto, ma solo dell'impegno verificato di un Caregiver familiare nella cura del beneficiario (Art. 2).

Art. 9 Impegni dei Beneficiari

Il beneficiario dell'Assegno di Cura o il familiare formalmente individuato quale Caregiver si impegna a:

1. rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del PAI;
2. trasmettere, con cadenza bimestrale, al Comune di residenza, che inoltra all'Ufficio di Piano, idonea documentazione giustificativa che attesti **almeno il 70% delle spese** sostenute per l'assistenza come previsto nel PAI, fornendo:
 - contratti di lavoro;
 - incarichi professionali anche temporanei;
 - ricevute di pagamento;
 - bonifici bancari;
 - fatture parlanti;
 - bollettini con attestazioni di pagamento;
3. comunicare variazioni intervenute entro 30 giorni e fornire documentazione giustificativa;
4. Restituire somme indebitamente percepite.

Art. 10 Cause di Revoca, Cessazione e Sospensione

Il ricovero in struttura residenziale di durata superiore ai 30 giorni è causa di sospensione dell'erogazione dell'Assegno di Cura o del voucher per la durata del ricovero stesso, l'erogazione del beneficio non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni.

Il diritto al contributo cessa:

- con l'inserimento definitivo in struttura residenziale;
- con il trasferimento al di fuori del territorio dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano";
- con il decesso;
- con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità;
- con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o di colui/colei che ha presentato la domanda.
- con la mancata giustificazione delle spese sostenute per n. 3 bimestri consecutivi, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.

Nel caso in cui il PAI non venga rispettato, le spese non siano correttamente rendicontate o si accerti l'assenza dei requisiti di partecipazione, il contributo verrà revocato.

Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all'interno dei Comuni dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano", lo stesso rimane inserito nell'elenco del Comune che ha originariamente concesso l'Assegno di Cura.

Sono applicabili all'Assegno di Cura anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l'indennità di accompagnamento.

Il beneficiario o il familiare Caregiver si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga (rapporti contrattuali con assistenti familiari, decesso, ricovero...).

La comunicazione al Comune di residenza di tali eventi è a cura del beneficiario o del familiare Caregiver e deve avvenire entro i 15 giorni successivi.

Art. 11 Monitoraggio e Controllo

L'Assistente sociale del Comune di residenza della presa in carico periodicamente si reca a domicilio dell'assistito, con cadenza almeno semestrale, per verificare le condizioni della persona assistita, il buon andamento del progetto, il corretto utilizzo dell'assegno di cura o del voucher, l'effettiva assistenza del Caregiver familiare e redige una breve relazione di monitoraggio. L'assistente sociale del Comune di residenza acquisisce, dal beneficiario o suo Caregiver o tutore, e verifica con cadenza bimestrale la documentazione comprovante le spese sostenute, con riferimento all'effettuazione dell'assistenza, alla coerenza delle spese documentate con il PAI e le trasmette all'Ufficio di Piano.

In caso di parziale incoerenza e difformità della documentazione a supporto sono riconosciuti soltanto gli importi corrispondenti a spese coerenti e ammissibili.

Per quanto non contemplato nel presente Avviso si fa espresso rimando alle linee guida di cui alla DGR n. 654 del 04/11/2024.

Art. 12 Informativa Trattamento Dati Personali

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele PIANTA in qualità di Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano" e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rapolla - Ente Capofila dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano".

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" – GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della procedura prevista dal presente Avviso Pubblico e all'eventuale concessione del contributo. Il trattamento avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, legalità e trasparenza, in conformità con le disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati, per il Comune di Rapolla, quale Ente Capofila dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano", è il dott. Michele PIANTA in qualità di Coordinatore dell'UdP e per i Comuni dell'Ambito Socio Territoriali i rispettivi Responsabili del trattamento dei dati per quanto di competenza.

Informazioni ulteriori possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito Socio Territoriale n. 5 "Vulture Alto Bradano", al numero 0972/647203 e a mezzo Pec all'indirizzo protocollo.comune.rapolla@pec.it.

Il Coordinatore Tecnico dell'Ufficio di Piano
Dott. Michele PIANTA